

Codice A1616A

D.D. 24 maggio 2024, n. 397

Programma Regionale FESR Piemonte 2021/2027, Priorità II - Transizione ecologica e resilienza - Obiettivo specifico 2.1 e Obiettivo specifico 2.2. - Recepimento delle nuove disposizioni ex articolo 8, comma 2, legge 27 ottobre 2023, n. 160 nel Bando 2024 relativo all'Azione II.2i.2 "Efficientamento energetico nelle imprese" (CUP J61C22002060009) e all'Azione II.2ii.2 "Promozione dell'utilizzo delle energie ...



ATTO DD 397/A1616A/2024

DEL 24/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1616A - Sviluppo energetico sostenibile

OGGETTO: Programma Regionale FESR Piemonte 2021/2027, Priorità II - Transizione ecologica e resilienza – Obiettivo specifico 2.1 e Obiettivo specifico 2.2. -
Recepimento delle nuove disposizioni ex articolo 8, comma 2, legge 27 ottobre 2023, n. 160 nel Bando 2024 relativo all'Azione II.2i.2 "Efficientamento energetico nelle imprese" (CUP J61C22002060009) e all'Azione II.2ii.2 "Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese" (CUP J61C22002070009) approvato con DD n. 319/A1616A del 06/05/2024.

il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 reca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 definisce gli obiettivi specifici e l'ambito di intervento del FESR per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";

il Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione del 17 giugno 2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in virtù del quale l'agevolazione sarà esentata dall'obbligo di notifica ma sarà comunque soggetta alla Comunicazione alla Commissione Europea;

il Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 modifica ed integra il Regolamento (UE) n. 651/2014 relativamente all'ammissibilità dei costi, all'intensità dell'aiuto previste per le diverse tipologie di investimento e alla tipologia degli interventi realizzabili;

l'Accordo di partenariato con Italia per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787/CE del 15 luglio 2022;

il Programma Regionale FESR Piemonte 2021/2027 è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2022) 7270 del 07/10/2022;

la D.G.R. n. 41-5898 del 28/10/2022 ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 7270 del 07/10/2022 con cui è stato approvato il PR FESR 2021/2027;

il Programma Regionale FESR Piemonte 2021-27, approvato con Decisione di esecuzione C (2022) 7270 del 07/10/2022, è stato oggetto di modifiche meramente materiali e “non rilevanti” ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 punti 5 e 6 del Reg. (UE) 2021/1060, oggetto di comunicazione alla Commissione Europea per tramite nel sistema elettronico per lo scambio dati denominato “SFC2021”, specificando inoltre che gli interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Azione II.2ii.2 “Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese”, possono essere eseguiti *“anche contestualmente ad interventi di efficientamento energetico”*;

considerato che:

- la D.G.R. n. 15-8311 del 18 marzo 2024 approva le schede tecniche di misura relative alla Azione II.2i.2, “Efficientamento energetico nelle imprese” con una dotazione finanziaria pari a € 28.137.000 ed alla Azione II.2ii.2 “Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese” con una dotazione finanziaria pari a € 25.500.000;
- la D.D. 319/A1616A/2024 del 06 maggio 2024 ha approvato il bando 2024 relativo all'Azione II.2i.2 “Efficientamento energetico nelle imprese” (CUP J61C22002060009) e all'Azione II.2ii.2 “Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese” (CUP J61C22002070009)

Dato atto che il Bando “Efficientamento energetico nelle imprese” e “Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese” prevede:

- al par. 5.1 “Obblighi dei destinatari finali” – lett. o), tra gli obblighi dei beneficiari quello di *“assolvere ai seguenti obblighi di trasparenza prescritti dall'art. 1, commi 125 e seguenti della L. 124 del 4/08/2017. In particolare, per le imprese: pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato l'importo dei contributi ricevuti a valere sul presente Bando. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. L'obbligo non si applica qualora l'importo dei contributi effettivamente ricevuti sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”*;
- al par. 5.3 “Sanzioni amministrative” secondo capoverso, *“In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza indicati al paragrafo 5.1 lett. o) del presente Bando - prescritti dall'art. 1, commi 125-128 della L. 124 del 4/8/2017 (come da ultimo modificata dall'art. 35 D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 e salve successive modifiche e integrazioni) -, si applica la sanzione prevista al comma 125-ter dell'art. 1 L. 124/2017”*
- all'Allegato 6 “Modulo di domanda” del Bando relativo a ciascuna Azione, nella sezione dedicata alle dichiarazioni e impegni da parte del destinatario finale, al punto 33 *“assolvere ai seguenti obblighi di trasparenza prescritti dall'art. 1, commi 125 e seguenti della L. 124 del 4/08/2017. In particolare, per le imprese: pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato l'importo dei contributi ricevuti a valere sul presente Bando. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e*

quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. L'obbligo non si applica qualora l'importo dei contributi effettivamente ricevuti sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”;

preso atto che l'articolo 8, comma 2, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, tra altro dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge n. 124/2017, nella parte in cui prevede l'obbligo per le imprese di dichiarare gli aiuti ricevuti mediante la pubblicazione nella nota integrativa di bilancio ovvero, in mancanza, sui propri siti internet;

ritenuto pertanto necessario, in relazione a quanto precede, al fine di recepire nel bando oggetto della presente determinazione le nuove disposizioni normative sopra richiamate, procedere all'eliminazione:

- della lettera o) del par. 5.1 “Obblighi dei destinatari finali” del Bando “assolvere ai seguenti obblighi di trasparenza prescritti dall'art. 1, commi 125 e seguenti della L. 124 del 4/08/2017. In particolare, per le imprese: pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato l'importo dei contributi ricevuti a valere sul presente Bando. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. L'obbligo non si applica qualora l'importo dei contributi effettivamente ricevuti sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”;
- del secondo capoverso del par. 5.3 “Sanzioni amministrative”, “In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza indicati al paragrafo 5.1 lett. o) del presente Bando - prescritti dall'art. 1, commi 125-128 della L. 124 del 4/8/2017 (come da ultimo modificata dall'art. 35 D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 e salve successive modifiche e integrazioni) -, si applica la sanzione prevista al comma 125-ter dell'art. 1 L. 124/2017”;
- del punto 33 dell'Allegato 6 “Modulo di domanda” del Bando relativo a ciascuna Azione, nella sezione dedicata alle dichiarazioni e impegni da parte del destinatario finale, “assolvere ai seguenti obblighi di trasparenza prescritti dall'art. 1, commi 125 e seguenti della L. 124 del 4/08/2017. In particolare, per le imprese: pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato l'importo dei contributi ricevuti a valere sul presente Bando. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. L'obbligo non si applica qualora l'importo dei contributi effettivamente ricevuti sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”;

ritenuto opportuno dare atto che restano, ad ogni modo, in vigore a carico dei destinatari finali delle agevolazioni concesse nell'ambito del Bando riportate al paragrafo 7 “Visibilità, trasparenza e comunicazione” del medesimo Bando in applicazione degli artt. 46-50 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e dell'Allegato IX al medesimo regolamento.

Dato atto che il presente provvedimento non determina oneri a carico del bilancio regionale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 che revoca le D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DETERMINA

di recepire nel Bando 2024 relativo all'Azione II.2i.2 "Efficientamento energetico nelle imprese" (CUP J61C22002060009) e all'Azione II.2ii.2 "Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese" (CUP J61C22002070009), approvato con la D.D. 319/A1616A/2024 del 06 maggio 2024, le nuove disposizioni normative di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, richiamate in premessa;

di eliminare dall'Allegato A alla D.D. 319/A1616A/2024 del 06 maggio 2024:

- la lettera o) del paragrafo 5.1 "Obblighi dei beneficiari";
- il secondo capoverso del par. 5.3 "Sanzioni amministrative"
- il punto 33) dell'Allegato 6 "Modulo di domanda" del Bando relativo a ciascuna Azione, nella sezione dedicata alle dichiarazioni e impegni da parte del destinatario finale;

di dare atto che restano, ad ogni modo, in vigore a carico ai destinatari finali delle agevolazioni concesse nell'ambito del Bando gli adempimenti riportati ai rispettivi paragrafi 7 "Visibilità, trasparenza e comunicazione" dei medesimi bandi in applicazione degli artt. 46-50 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e dell'Allegato IX al medesimo regolamento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla suddetta data.

LA DIRIGENTE (A1616A - Sviluppo energetico sostenibile)
Firmato digitalmente da Elisa Guiot